

Atto n. 53/07

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO PER LA REGOLAZIONE
INCENTIVANTE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
NEL PERIODO DI REGOLAZIONE 2008-2011**

*Quarto documento per la consultazione
nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 28 settembre 2006, n. 209/06*

6 dicembre 2007

Premessa

L'Autorità ha avviato con la deliberazione 27 settembre 2006, n. 209/06, il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 – 2011 (terzo periodo di regolazione).

Il procedimento sulla qualità del servizio si svolge in parallelo all'analogo procedimento per le tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il medesimo periodo regolatorio (avviato con la deliberazione in pari data n. 208/06). Entrambi i procedimenti sono sottoposti alla sperimentazione dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR).

Nell'ambito del procedimento sulla qualità del servizio sono stati emanati tre documenti per la consultazione: il primo documento, diffuso il 4 aprile 2007, conteneva alcune opzioni alternative di regolazione per ciascuno degli aspetti più rilevanti in esame; il secondo documento per la consultazione, diffuso il 2 agosto 2007, conteneva le proposte in merito alle opzioni preferite dall'Autorità a seguito della valutazione delle osservazioni pervenute. Un terzo documento di consultazione, recante lo schema del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, è stato diffuso il 26 novembre 2007 ma non contiene previsioni relative al servizio di trasmissione.

Il presente (quarto) documento per la consultazione presenta uno schema di provvedimento per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011.

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte fino al 21 dicembre 2007. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

SOMMARIO

1	Introduzione: sviluppo del procedimento sulla qualità del servizio.....	3
2	Executive summary	4
	Appendici	9
	Appendice 1: aggiornamento del piano di consultazione.....	9
	Appendice 2: schema di provvedimento per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011.....	11

1 Introduzione: sviluppo del procedimento sulla qualità del servizio

Obiettivi

- 1.1 Il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e misura dell'energia elettrica (di seguito: procedimento sulla qualità del servizio) per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito richiamato anche come terzo periodo di regolazione) è stato avviato con la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06 (di seguito: deliberazione n. 209/06) e si svolge in parallelo all'analogo procedimento per le tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il medesimo periodo regolatorio (avviato con la deliberazione 27 settembre 2006, n. 208/06; di seguito: deliberazione n. 208/06). Entrambi i procedimenti sono inseriti nella sperimentazione triennale dell'analisi di impatto della regolazione (AIR).
- 1.2 Gli obiettivi generali del procedimento sulla qualità del servizio sono stati indicati dall'Autorità nella deliberazione n. 209/06. Nel primo documento per la consultazione, i suddetti obiettivi generali sono stati sviluppati in obiettivi specifici.
- 1.3 Nell'ambito del procedimento sulla qualità del servizio, sono stati finora emanati tre documenti per la consultazione:
 - a) nel primo documento per la consultazione, recante "Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011)", diffuso il 4 aprile 2007 (Atto n. 16/07), l'Autorità ha presentato diverse opzioni di regolazione per gli aspetti considerati più rilevanti;
 - b) nel secondo documento per la consultazione, recante "Proposte per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011)", diffuso il 2 agosto 2007 (Atto n. 36/07; di seguito: secondo documento per la consultazione), l'Autorità ha presentato le proprie proposte di regolazione, tenendo conto delle osservazioni formulate dai soggetti intervenuti nel processo di consultazione; tra tali proposte, in particolare, vi erano quelle relative alla regolazione della qualità del servizio di trasmissione;
 - c) nel terzo documento per la consultazione (atto n. 46/07, di seguito: terzo documento di consultazione) l'Autorità ha presentato uno schema del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, rinviando a successiva consultazione la presentazione di proposte finali per il servizio di trasmissione.
- 1.4 Rinviando al capitolo introduttivo del terzo documento di consultazione per una illustrazione puntuale degli aggiornamenti intervenuti, si segnalano come rilevante ai fini della regolazione della qualità del servizio di trasmissione le disposizioni, adottate con il provvedimento in materia di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (deliberazione 7 novembre 2007, n. 281/07; di seguito: deliberazione n. 281/07) in materia di innalzamento a 250 MWh della soglia di identificazione degli incidenti rilevanti e di attribuzione della

responsabilità delle disalimentazioni AT conseguenti a superamento della soglia di portata nominale delle linee o dei componenti. Sono stati inoltre assicurati i necessari collegamenti con il procedimento sulle tariffe di trasmissione e di distribuzione per il terzo periodo di regolazione, in particolare per quanto riguarda le proposte in materia di promozione tariffaria di investimenti di sviluppo.

- 1.5 Come previsto nel terzo documento per la consultazione, viene ora diffuso uno schema di provvedimento per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione per il periodo regolatorio 2008-2011.
- 1.6 Le finalità del provvedimento il cui schema viene presentato nel presente documento di consultazione sono la promozione del miglioramento della qualità del servizio di trasmissione, attraverso adeguati interventi operativi e investimenti sulla RTN.
- 1.7 L'Autorità intende vigilare sul fatto che i miglioramenti della qualità del servizio di trasmissione non siano ottenuti a discapito delle risorse necessarie per i servizi di dispacciamento. In merito alla regolazione del servizio di dispacciamento si rinvia a un documento di consultazione separato pubblicato contestualmente al presente documento.
- 1.8 Il presente documento è strutturato come segue:
 - a) dopo questa introduzione, viene proposto un *executive summary* che contiene la sintesi delle principali proposte per regolazione della qualità del servizio di trasmissione;
 - b) l'appendice 1 contiene l'aggiornamento del piano di consultazione;
 - c) l'appendice 2 contiene lo schema di provvedimento.
- 1.9 Sono state adottate le stesse definizioni utilizzate nella deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04); sono da valutare in esito alla presente consultazione, modifiche anche marginali alle direttive di cui alla deliberazione n. 250/04, o al Codice di Rete o ai suoi allegati, che possano favorire una migliore implementazione delle disposizioni proposte in questo documento per la consultazione.

2 Executive summary

- 2.1 Di seguito sono sintetizzate le principali caratteristiche della regolazione della qualità del servizio di trasmissione, contenuta nel Titolo II dello schema di provvedimento oggetto del presente documento per la consultazione. La sintesi è articolata in modo coerente con lo schema di provvedimento riportato in Appendice 2. Pur tenendo sempre presenti i principi alla base della regolazione incentivante della continuità del servizio di distribuzione, le osservazioni sono state valutate alla luce della peculiarità del servizio di trasmissione rispetto a quello di distribuzione, dal momento che tale peculiarità può giustificare l'utilizzo di meccanismi propri e distinti da quelli utilizzati per la distribuzione.
- 2.2 La regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011 ha un forte carattere innovativo e pertanto è da considerare di natura sperimentale. Per i successivi periodi regolatori l'Autorità cercherà di mantenere il

più possibili stabili i meccanismi di incentivazione della qualità, adattandoli alla luce dei risultati di attuazione della regolazione del primo periodo sperimentale.

Indicatori di qualità del servizio di trasmissione, esclusioni e perimetro di riferimento

- 2.3 **Energia non servita di riferimento** (art. 3). Il primo indicatore utilizzato per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione è definito “Energia non fornita di riferimento” (di seguito: ENSR). A differenza degli indicatori di energia non fornita utilizzati finora per definire livelli attesi di qualità del servizio di trasmissione, l’indicatore *Energia non fornita di riferimento* ha la caratteristica di includere anche l’energia non fornita in occasione di eventi attribuibili a disalimentazioni originati al di fuori del perimetro RTN o per cause di forza maggiore. Inoltre, viene conteggiata (sia ai fini della determinazione degli obiettivi sia ai fini della valutazioni dei miglioramenti) l’energia non fornita non solo ai clienti direttamente connessi alla RTN ma anche agli utenti non direttamente connessi. Il regime di “esclusioni” è molto limitato e definito in via tassativa. Sono quindi inclusi anche gravi incidenti, per esempio per effetto di contingenze multiple o di eventi meteorologici severi, anche in caso di superamento dei limiti di progetto degli impianti. Per rendere meno volatile questo indicatore, l’energia non fornita di riferimento è valutata limitando il contributo degli “incidenti rilevanti”, attraverso una funzione di limitazione con andamento meno che proporzionale. La funzione di limitazione arriva a saturazione a 4.000 MWh, un valore più alto di quello inizialmente considerato in consultazione, per tenere adeguatamente conto degli eventi del 2007 (anno che si era proposto in consultazione di non includere nei conteggi). Per moderare ulteriormente la volatilità, si utilizza la media triennale (invece di quella biennale come proposto in consultazione).
- 2.4 **Numero di disalimentazioni per utente** (art. 4). Il secondo indicatore utilizzato per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione è il numero medio di disalimentazioni (lunghe o brevi) per utente direttamente connesso alla RTN. Questo indicatore presenta alcune differenze strutturali rispetto al precedente:
- a) è valutato sugli utenti di qualunque tipo (e non solo sugli utenti “passivi”, come l’energia non fornita di riferimento);
 - b) si riferisce solo alle disalimentazioni con origine nell’ambito del perimetro RTN (mentre l’energia non servita di riferimento è valutata anche rispetto a disalimentazioni con origine esterna, purchè abbiano coinvolto la RTN);
 - c) è valutato a livello di singola Area operativa di Terna (AOT), invece che a livello dell’intera RTN come l’energia non servita, dal momento che attualmente si registrano forti differenze sotto il profilo della numerosità di disalimentazioni, in particolare tra le aree del Nord e quelle del Sud.
- 2.5 **Quota di utenti senza disalimentazioni** (art. 5). Viene introdotto un terzo indicatore, inizialmente non previsto in consultazione: la percentuale di utenti direttamente connessi alla RTN che non hanno subito nemmeno una disalimentazione (sono esclusi solo gli stessi eventi che non concorrono alla determinazione dell’energia non fornita di riferimento).
- 2.6 **Dati di qualità del servizio di trasmissione** (art. 6). Dalle osservazioni formulate in consultazione, emerge che per l’indicatore *Energia non fornita di riferimento* i

dati storici attualmente disponibili non sono pienamente congruenti con il perimetro e le esclusioni definite in questo provvedimento. Pertanto, Terna dovrà ricostruire almeno la serie storica dei valori di *Energia non fornita di riferimento* per il periodo 2001-2007, entro il 31 maggio 2008. E' stata quindi accolta la proposta di Terna di includere anche il 2007 nella serie di dati storici sulla base dei quali basare gli obiettivi per il terzo periodo di regolazione. Il 2007 concorrerà anche al valore effettivo da usare nel 2009 (triennio 2007-09) per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Meccanismo di incentivi e penalità

- 2.7 **Livelli di partenza e livelli obiettivo** (art. 7). Una volta ricostruita la serie storica, la regolazione incentivante avrà effetto dal 2009. Il miglioramento richiesto per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* è pari al 2% per l'anno 2009 e al 3% per gli anni 2010 e 2011. Nel determinare questi valori l'Autorità ha tenuto conto della corretta osservazione di Terna secondo la quale mantenere costante la ENSR implica un miglioramento di affidabilità pari all'aumento annuo dell'energia (circa 2% annuo), dato che diversamente dagli altri indicatori di continuità del servizio, la ENSR è una misura estensiva. Per quanto riguarda l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente* il miglioramento richiesto per ogni AOT è tale da pervenire, nell'arco di tre periodi di regolazione, a un valore omogeneo, pari a 0,15 disalimentazioni/utente (valore superiore, ovvero meno sfidante, della forcilla proposta in consultazione). Considerando che l'avvio della regolazione avverrà nel 2009, non si ritiene necessario attenuare ulteriormente la funzione dei livelli obiettivo per il numero di disalimentazioni.
- 2.8 **Incentivi e penalità** (art. 8). Pur avendo valutato attentamente le ragioni addotte da Terna (in particolare, l'elevato grado di rischio per il regime ridotto di esclusioni e l'impossibilità pratica di conseguire una ENSR inferiore al 40-50% del valore obiettivo), l'Autorità ritiene che non sia possibile accettare la proposta di Terna di rendere crescente il valore del parametro di incentivazione/penalizzazione al diminuire della ENSR; si tratterebbe di un allontanamento drastico dal principio della *willingness to pay (WTP)* in base al quale i miglioramenti di continuità assumono un valore marginale per i clienti decrescente al miglioramento del valore assoluto dell'indicatore di continuità. Viene determinato un valore costante del parametro di incentivo/penalità, pari a 15.000 euro/MWh-ENSR; questa struttura è un compromesso ragionevole tra la proposta di Terna e lo schema di principio della *WTP*, tenendo conto delle peculiarità della regolazione della ENSR. Per la regolazione del numero medio di disalimentazioni, si applica lo schema di principio della *WTP*, per cui il parametro unitario di incentivo/penalità assume valori crescenti al peggiorare dell'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente*. In tal modo si favorisce un processo di miglioramento in cui le AOT con peggiori performance convergono verso quelle con livelli già attualmente adeguati. Lo schema di incentivi/penalità non è completamente simmetrico, in quanto gli incentivi potranno essere aumentati in ragione proporzionale al miglioramento dell'indicatore *Quota di utenti senza disalimentazioni* rispetto al livello di partenza (biennio 2006-07).

- 2.9 **Franchigia, tetti massimi e diluizione delle penalità (art. 9).** Non è possibile accettare la proposta di Terna di adottare una banda di franchigia pari a 1 sigma (deviazione standard) della serie storica dei valori utilizzati per calcolare il livello di partenza. Tale proposta, motivata con l'inclusione degli incidenti rilevanti, seppure in misura attenuata dalla funzione di limitazione, condurrebbe, sulla base dei dati disponibili, a una banda di franchigia di circa +/-18%, cioè tre volte e mezza più ampia della franchigia utilizzata in distribuzione (+/-5%). E' noto che bande di franchigia così ampie possono vanificare l'effetto di meccanismi di incentivi e penalità. Alla luce della maggiore variabilità della ENS rispetto agli indicatori di continuità utilizzati in distribuzione, si ritiene opportuna una franchigia del +/-10% per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*, e una franchigia del +/-5% per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente*. Per quanto riguarda il tetto massimo di esposizione al rischio, si ritiene adeguato un valore del tetto espresso in percentuale sui ricavi effettivi relativi al servizio di trasmissione e crescente con gli anni, sia per gli incentivi sia, in misura più attenuata, per le penalità. Questa struttura del tetto permette di tenere conto del profilo temporale di entrata in esercizio di nuovi investimenti che possono contribuire a ridurre validamente l'entità delle disalimentazioni.

Valorizzazione dei servizi di mitigazione

- 2.10 **Servizi resi dalle imprese distributrici per la continuità (art. 10).** Valutate le osservazioni pervenute in consultazione da Terna e dalle imprese distributrici, l'Autorità ritiene di confermare la proposta iniziale di valorizzare i servizi di mitigazione forniti dalle imprese distributrici, che permettono di ridurre l'energia non fornita in occasione di disalimentazioni AT tramite opportuni interventi sul lato MT. L'Autorità non ritiene di poter aderire alla proposta di alcune imprese distributrici di elevare in maniera molto sensibile il parametro di valorizzazione dei servizi di mitigazione, che viene fissato per il periodo di regolazione pari a 10.000 euro/MWh-ENSR, tenendo conto anche della distribuzione degli analoghi valori nella regolazione della continuità del servizio di distribuzione. Vengono inoltre previsti dei casi in cui le imprese distributrici non possono beneficiare integralmente di questa regolazione; in particolare, nei casi di mancate manovre richieste da Terna per la risoluzione di guasti AT. E' necessario un lavoro di specificazione tecnica che si ritiene possa essere completato, d'intesa tra Terna e le imprese distributrici, nel corso del 2008, in modo da permettere l'avvio della valorizzazione dei servizi di mitigazione resi dalle imprese distributrici a partire dal 2009.

Compartecipazione di Terna alla regolazione della qualità del servizio ai clienti finali

- 2.11 **Compartecipazione ai rimborsi ai clienti MT e BT(art. 11).** E' stata confermata la proposta, peraltro già indicata anche nello schema di Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita, di porre in capo a Terna l'obbligo di contribuire ai rimborsi previsti per i clienti MT e BT in misura proporzionale alle disalimentazioni AT attribuibili alla responsabilità di Terna.

- 2.12 **Contribuzione al Fondo per eventi eccezionali** (*art. 12*). Il contributo di Terna al Fondo per eventi eccezionali viene fissato in proporzione all'energia non servita per la durata in eccesso a 2 ore in disalimentazioni di utenti direttamente connessi alla RTN, non attribuibili a cause di forza maggiore, a inadeguatezza del sistema o a cause esterne.

Spunti per la consultazione

- Q.1** *Alla luce dello schema di provvedimento presentato nell'Appendice 2, ci sono disposizioni del Titolo II (qualità del servizio di trasmissione) che potrebbero essere meglio precisate, al fine di assicurare maggiore chiarezza normativa? Si prega di indicare con precisione gli emendamenti proposti allo schema di articolato normativo, fornendo una breve motivazione.*
- Q.2** *Si ritiene che, per l'attuazione delle disposizioni proposte, sia necessario apportare modifiche, anche marginali, alle direttive di cui alla deliberazione n. 250/04, al Codice di Rete (capitolo VIII) o al Documento A.54 allegato al Codice di rete? Si prega di indicare con precisione gli emendamenti proposti alla normativa sul Codice di rete, fornendo una breve motivazione.*
- Q.3** *Si ritiene che sia opportuno prevedere anche indicatori di disponibilità degli impianti della RTN?*

Appendici

Appendice 1: aggiornamento del piano di consultazione

Nel primo documento per la consultazione era stato presentato il piano di sviluppo del procedimento (piano di consultazione); lo stesso piano è stato aggiornato nel secondo e nel terzo documento per la consultazione.

In attuazione di quanto previsto, si riporta di seguito il piano di consultazione aggiornato alla data di pubblicazione del presente quarto documento per la consultazione.

Attività	Periodo	Stato
Avvio del procedimento (deliberazione n. 209/06)	28 settembre 2006	✓
Emanazione del documento per la consultazione in materia di verifica dei dati di qualità commerciale (atto n. 29/06)	ottobre 2006	✓
Emanazione del documento per la consultazione sulle interruzioni prolungate e estese (atto n. 2/07)	gennaio 2007	✓
Avvio fase di ricognizione (lettere agli esercenti di distribuzione e trasmissione per incontri tematici)	gennaio 2007	✓
Fase di ricognizione (incontri tematici) e raccolta dati e informazioni dai principali esercenti	febbraio-marzo 2007	✓
Termine per la presentazione delle osservazioni scritte al documento per la consultazione sulle interruzioni prolungate e estese	3 marzo 2007	✓
Emanazione del documento per la consultazione in materia di qualità dei servizi telefonici	7 marzo 2007	✓
Presentazione dei risultati dell'indagine sui livelli di potenza di corto circuito sulle reti MT (in collaborazione con CEI e AEIT)	8 marzo 2007	✓
Emanazione del primo documento per la consultazione con opzioni alternative	4 aprile 2007	✓
Termine per la presentazione delle osservazioni scritte documento per la consultazione in materia di qualità dei servizi telefonici	20 aprile 2007	✓
Seminario pubblico di presentazione del primo documento per la consultazione con opzioni alternative	11 maggio 2007	✓
Svolgimento di incontri tecnici con gli esercenti per la discussione e l'esame delle opzioni e delle proposte presentate	Maggio-luglio 2007	✓
Termine per la presentazione delle osservazioni scritte al primo documento per la consultazione con opzioni	21 maggio 2007	✓
Emanazione del provvedimento in materia di qualità dei servizi telefonici (deliberazione n. 139/07)	19 giugno 2007	✓
Realizzazione dell'indagine demoscopica sulla soddisfazione e le aspettative dei clienti	Luglio-novembre 2007	✓
Emanazione del provvedimento in materia di interruzioni prolungate e estese (deliberazione n. 172/07)	12 luglio 2007	✓
Pubblicazione dei commenti ricevuti (non soggetti a riservatezza) sul sito internet dell'Autorità	1 agosto 2007	✓

(segue)

Emanazione del secondo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo	2 agosto 2007	✓
Seminario pubblico di presentazione del secondo documento per la consultazione con proposte per i servizi di trasmissione e distribuzione	14 settembre 2007	✓
Termine per la presentazione delle osservazioni scritte al secondo documento per la consultazione	1 ottobre 2007	✓
Provvedimento in materia di definizione delle regole di registrazione delle interruzioni per il III periodo di regolazione	7 novembre 2007	✓
Circolazione di uno schema di provvedimento per osservazioni finali (regolazione qualità dei servizi di distribuzione e vendita- atto n.46/07)	26 novembre 2007	✓
Circolazione di uno schema di provvedimento per osservazioni finali (regolazione incentivante del servizio di trasmissione - atto n. 53/07)	6 dicembre 2007	✓
Termine per la presentazione delle osservazioni scritte allo schema di provvedimento per la distribuzione (atto n. 46/07)	12 dicembre 2007	
Termine per la presentazione delle osservazioni scritte allo schema di provvedimento per il servizio di trasmissione (atto n. 53/07)	21 dicembre 2007	
Emanazione dei provvedimenti finali	Seconda metà di dicembre 2007	

Appendice 2: schema di provvedimento per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011

Di seguito è riportato lo schema di provvedimento per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011.

REGOLAZIONE INCENTIVANTE DELLA QUALITA'
DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04, e successive modificazioni e integrazioni.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si fa inoltre riferimento al Documento A.54 allegato al Codice di rete (di seguito: Documento A.54), come modificato e integrato ai sensi della deliberazione 7 novembre 2007 n. 281/07.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce il quadro di incentivi e penalità applicabili nel periodo di regolazione 2008-2011 alla società Terna SpA (di seguito: Terna) per il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione.
- 2.2 Il presente provvedimento ha la finalità di promuovere il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione, attraverso adeguati interventi operativi e investimenti. L'Autorità vigila sul fatto che tali miglioramenti non siano ottenuti a discapito delle risorse necessarie per i servizi di dispacciamento.

Articolo 3

Energia non fornita di riferimento

- 3.1 Ai fini del presente provvedimento, per il periodo di regolazione 2008-2011, l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* è pari all'ammontare annuo di energia non fornita, valutata rispetto a tutti gli utenti AT, sia direttamente che non direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), per tutti gli eventi che abbiano interessato, anche parzialmente, la medesima RTN, con le sole esclusioni e limitazioni di cui ai commi successivi.
- 3.2 Nel caso di incidenti rilevanti, all'energia non fornita valutata in applicazione del Documento A.54, al netto delle esclusioni di cui al comma successivo, si applica convenzionalmente la funzione di limitazione di cui alla Tabella 1; il risultato di tale limitazione convenzionale concorre all'indicatore *Energia non fornita di riferimento* di cui al comma precedente.

- 3.3 Sono esclusi dal computo dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* le seguenti tipologie di disalimentazioni:
- a) disalimentazioni dovute all'applicazione di sistemi di difesa a fronte di perturbazioni di frequenza con origine sulla rete interconnessa europea;
 - b) disalimentazioni per applicazione del piano di emergenza PESSE, a fronte di condizioni di inadeguatezza del parco di generazione, solo se è stato fornito preavviso di allerta all'utenza il giorno prima;
 - c) disalimentazioni dovute a ordini impartiti da autorità pubbliche per ragioni di emergenza (ad esempio apertura di linee per permettere operazioni di spegnimento di incendi);
 - d) disalimentazioni dovute a catastrofi naturali di ingenti proporzioni (ad esempio terremoti o alluvioni);
 - e) disalimentazioni per attentati terroristici, attacchi intenzionali, sabotaggi e furti;
 - f) incidenti rilevanti, per qualunque causa, con energia non fornita complessiva superiore a 40.000 MWh.
- 3.4 Il livello effettivo dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* per l'anno *i* è ottenuto come media aritmetica triennale dei valori dell'anno *i*, dell'anno *i-1* e dell'anno *i-2*.

Articolo 4

Numero di disalimentazioni per utente RTN

- 4.1 Ai fini del presente provvedimento, per il periodo di regolazione 2008-2011, l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* è pari al numero medio di disalimentazioni, lunghe o brevi, subito dagli utenti direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale, per tutti gli eventi che abbiano interessato, anche parzialmente, la medesima RTN in ciascuna Area operativa di Terna (di seguito: AOT), con le sole esclusioni di cui al comma successivo.
- 4.2 Sono esclusi dal computo dell'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* le seguenti tipologie di disalimentazioni:
- a) disalimentazioni di cui al comma 3.3;
 - b) disalimentazioni con origine su impianti degli utenti della RTN, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 250/04, articolo 30, comma 30.1, lettera b), punto v)..
- 4.3 Il livello effettivo dell'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* per l'anno *i*, valutato per ogni singola AOT, è ottenuto come media ponderata biennale dei valori dell'anno *i* e dell'anno *i-1*, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti direttamente connessi alla RTN al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5

Quota di utenti RTN senza disalimentazioni

- 5.1 Ai fini del presente provvedimento, per il periodo di regolazione 2008-2011, l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* è pari al rapporto tra il numero di utenti, di qualunque tipo e direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale che nel corso dell'anno non hanno subito alcuna disalimentazione e il numero complessivo di utenti, di qualunque tipo, direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale.
- 5.2 Sono esclusi dal computo dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* le medesime disalimentazioni di cui al comma 3.3.
- 5.3 Il livello effettivo dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* è valutato con riferimento a ogni singolo anno *i*, per ogni singola AOT e per l'intera RTN.

Articolo 6

Dati di qualità del servizio di trasmissione

- 6.1 Entro il 30 aprile 2008, Terna mette a disposizione dell'Autorità i seguenti dati storici, ricostruiti in coerenza con le definizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui agli articoli precedenti:
 - a) valori annui dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* (ENSR) per il periodo 2001-2007, con evidenza delle disalimentazioni a cui si applica la funzione di limitazione di cui al comma 3.2, nonché delle disalimentazioni escluse ai sensi del comma 3.3;
 - b) valori annui, per singola AOT, dell'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* (NDU) almeno per gli anni 2006 e 2007, con evidenza delle disalimentazioni escluse ai sensi del comma 4.2;
 - c) valori annui, per singola AOT e per l'intera RTN, dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* (QSD) almeno per gli anni 2006 e 2007.
- 6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno dal 2009 in avanti, Terna mette a disposizione dell'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione previsti dal Codice di rete e dal presente provvedimento.
- 6.3 Gli Uffici dell'Autorità definiscono le modalità operative per la messa a disposizione dei dati e effettuano i controlli a campione.

Articolo 7

Livelli di partenza e livello obiettivo

- 7.1 Nel periodo di regolazione 2008-2011, la regolazione della qualità del servizio di trasmissione decorre dall'anno 2009 e ha valenza sperimentale. Le regole

applicabili ai successivi periodi di regolazione sono stabilite sulla base delle evidenze emerse nell'attuazione della prima sperimentazione.

7.2 Sono definiti i seguenti livelli di partenza:

- a) per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*, pari al valore della media aritmetica dei livelli medi triennali di tale indicatore disponibili nel periodo 2001-2007;
- b) per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN*, pari per ciascuna AOT, al valore della media aritmetica biennale di tale indicatore nel biennio 2006-07;
- c) per l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* (QSD), pari per ciascuna AOT al valore della media aritmetica biennale di tale indicatore nel biennio 2006-07 e pari per l'intera RTN al valore medio ponderato dei valori medi biennali di tale indicatore nel biennio 2006-07 di ogni AOT, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti direttamente connessi a ogni AOT al 31 dicembre di ogni anno.

7.3 Sono definiti i seguenti livelli obiettivo:

- a) per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*: per il 2009, il livello obiettivo è pari al livello di partenza ridotto del 2%; per gli anni 2010 e 2011, l'obiettivo è pari all'obiettivo dell'anno precedente ridotto del 3%.
- b) per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* e per ciascuna AOT: per gli anni 2009, 2010 e 2011, l'obiettivo è pari a 0,15 disalimentazioni/utente o, se superiore, al livello di partenza di questo indicatore diminuito ogni anno di una quantità tale da pervenire, nel 2019, al livello di 0,15 disalimentazioni/utente in ogni AOT.

7.4 I livelli di partenza e i livelli obiettivo sono definiti con i seguenti livelli di approssimazione:

- a) per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*, espresso in MWh, con arrotondamento all'unità;
- b) per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN*, espresso in disalimentazioni/utente, con arrotondamento alla seconda cifra decimale;
- c) per l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni*, espresso in numero puro (compreso tra 0 e 1), con arrotondamento alla terza cifra decimale.

Articolo 8

Incentivi e penalità per la qualità del servizio di trasmissione

8.1 Terna assicura, per ciascun anno del periodo 2009-2011, almeno il raggiungimento dei livelli obiettivo degli indicatori *Energia non fornita di riferimento* e *Numero di disalimentazioni per utente RTN*, quest'ultimo valutato separatamente per ogni AOT. Terna inoltre massimizza l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni*, sia per l'intera RTN che separatamente per ogni AOT.

- 8.2 Per ognuno degli anni 2009, 2010 e 2011 Terna ha diritto a un incentivo nel caso di livelli effettivi degli indicatori di qualità del servizio di trasmissione migliori dei livelli obiettivo o, nel caso mancato raggiungimento di tali obiettivi, ha l'obbligo di versare una penalità nel conto "Qualità dei servizi elettrici", gestito dalla Cassa conguaglio del settore elettrico, in misura pari, per ogni anno i , a:
- $(LE_{ENSR}-LO_{ENSR})_i \times C_{ENSR}$ per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* valutato per l'intera RTN, dove LE_{ENSR} è il livello effettivo di tale indicatore registrato nell'anno i ai sensi del comma 3.4, LO_{ENSR} è il livello obiettivo di tale indicatore assegnato per l'anno i , C_{ENSR} è un parametro che assume il valore di 15.000 euro/MWh;
 - $(LE_{NDU}-LO_{NDU})_{i,j} \times P_{i,j} \times C_{NDU}$ per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* per ciascuna AOT j , dove LE_{NDU} è il livello effettivo di tale indicatore registrato nell'anno i e nella AOT j ai sensi del comma 4.3, LO_{NDU} è il livello obiettivo di tale indicatore assegnato per l'anno i alla AOT j , $P_{i,j}$ è la potenza media in MW, pari alla quantità di energia trasmessa nell'anno i nella AOT j divisa per il numero annuo di ore (8760), e C_{NDU} è un parametro che assume i valori indicati in tabella 2 e espressi in euro/MW/disalimentazione.
- 8.3 Nel caso di superamento dei livelli obiettivo, gli incentivi sono moltiplicati per il valore $[1+ \max(LE_{QSD}-LP_{QSD}; 0)]_{i,j}$ dove LE_{QSD} e LO_{QSD} sono, rispettivamente, il livello effettivo e il livello di partenza dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni*, valutato nell'anno i e nell'area j , questa essendo l'intera RTN per gli incentivi di cui alla lettera a) del comma precedente e ogni singola AOT per gli incentivi di cui alla lettera b) del medesimo comma.
- 8.4 Dal 2010, l'Autorità determina gli incentivi e le penalità di cui al presente articolo entro il 30 novembre di ogni anno. Nel caso che in esito ai controlli effettuati dall'Autorità risulti che i dati di qualità del servizio di trasmissione non sono registrati come previsto dalla normativa applicabile, gli incentivi possono essere ridotti, fatto salvo l'avvio di procedimenti sanzionatori per i casi più gravi, nei quali gli incentivi sono annullati.

Articolo 9

Meccanismi di franchigia e di contenimento del rischio

- 9.1 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi degli indicatori di qualità del servizio di trasmissione e i livelli obiettivo, si applica una fascia di franchigia pari a:
- il 10% in più o in meno rispetto al livello obiettivo, per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*;
 - il 5% in più o in meno rispetto al livello obiettivo, per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN*.
- 9.2 L'ammontare totale degli incentivi di cui all'articolo 8 non può eccedere un ammontare pari a 1,5% dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l'anno 2009, pari a 2% per il 2010 e pari a 2,5% per il 2011.

- 9.3 L'ammontare totale degli penalità di cui all'articolo 8 non può eccedere un ammontare pari a 1% dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l'anno 2009, pari a 1,5% per il 2010 e pari a 2% per il 2011.
- 9.4 Per l'anno 2009, qualora non risultino raggiunti i livelli obiettivo assegnati, il pagamento dei due terzi delle penalità di cui all'articolo 8 è differito in due rate uguali da versare alla Cassa conguaglio del settore elettrico nei due anni seguenti. Per ciascuno dei due anni seguenti, qualora venga raggiunto il livello obiettivo assegnato per l'indicatore a cui è relativa la penalità, questa è ridotta in misura pari alla rata annuale differita.
- 9.5 Per l'anno 2010, qualora non risultino raggiunti i livelli obiettivo assegnati, il pagamento di un terzo della penalità di cui all'articolo 8 è differito in una rata da versare alla Cassa conguaglio del settore elettrico l'anno seguente. Qualora nell'anno seguente venga raggiunto il livello obiettivo assegnato per l'indicatore a cui è relativa la penalità, questa è ridotta in misura pari alla rata differita.

Articolo 10

Valorizzazione dei servizi resi dalle imprese distributrici per la continuità

- 10.1 Per disalimentazioni che non costituiscono incidenti rilevanti e che interessano stazioni di trasformazione AAT/MT o AT/MT, si definisce "mitigazione" la differenza tra l'energia non fornita valutata come prodotto tra il valore della potenza interrotta (attraverso la misura della corrente transitante, nell'istante immediatamente precedente la disalimentazione, nell'impianto presso cui è fornito il servizio di mitigazione) e la durata della disalimentazione e l'energia non fornita valutata come previsto dal Documento A.54, a parità di carico di riferimento durante la durata di disalimentazione.
- 10.2 A decorrere dal 2009, i servizi di mitigazione sono valorizzati a un valore unitario, per il periodo di regolazione 2009-2011, pari a 10.000 euro/MWh. La regolazione di queste partite avviene direttamente tra Terna e le imprese distributrici interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i servizi di mitigazione resi.
- 10.3 In caso di episodi di mancato adempimento, entro livelli di servizio concordati tra Terna e le imprese distributrici, di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni (inclusi gli incidenti rilevanti), gli ammontari dei servizi di mitigazione sono decurtati in questa ragione:
- a) riduzione di un quarto per il primo episodio;
 - b) riduzione di due terzi per il secondo episodio;
 - c) annullamento per più di due episodi.

Gli episodi di cui al presente comma sono segnalati tempestivamente da Terna all'impresa distributtrice interessata e all'Autorità con rendicontazione annuale in occasione della comunicazione dei dati di qualità del servizio di trasmissione di

cui al comma 6.2. E' fatta salva ogni conseguenza, incluso l'avvio di procedimenti sanzionatori.

- 10.4 Gli ammontari relativi ai servizi di mitigazione concorrono alla valutazione del rispetto del tetto massimo per le penalità di cui al comma 9.3. Qualora tale tetto sia superato, Terna ne dà comunicazione all'Autorità in modo che la cifra eccedente sia considerata nel provvedimento di chiusura del procedimento annuale relativo alla regolazione incentivante della continuità del servizio per le imprese distributrici.
- 10.5 Entro l'anno 2008 Terna e le imprese distributrici definiscono di comune intesa le procedure per la determinazione operativa dei valori di mitigazione. Terna predispone un allegato al Documento A.54 e lo presenta all'Autorità per l'approvazione. Entro la stessa scadenza, Terna e le imprese distributrici definiscono di comune intesa i livelli di servizio a cui sono tenute le imprese distributrici nell'esecuzione di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni e ne danno comunicazione congiunta all'Autorità. In mancanza di quanto previsto ai periodi precedenti, l'Autorità decide con proprio provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2009; in tal caso, la decorrenza di cui al comma 10.3 è posticipata all'anno 2010.

Articolo 11

Compartecipazione di Terna ai rimborsi ai clienti connessi a reti di distribuzione MT e BT

- 11.1 Terna è tenuta al pagamento delle quote di rimborsi ai clienti connessi alle reti di distribuzione MT e BT nei casi previsti dai commi 34.9 e 46.2 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita, con le modalità e nei limiti e termini previsti dal medesimo Testo integrato.

Articolo 12

Contributo di Terna al Fondo eventi eccezionali

- 12.1 Entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dal 2009, Terna versa al Fondo per eventi eccezionali di cui al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita un contributo pari al prodotto dell'energia non fornita relativa alla durata in eccesso a 2 ore per un'aliquota pari a 10.000 euro/MWh dell'anno precedente. Ai fini di tale conteggio:
- a) non sono conteggiate le disalimentazioni attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne;
 - b) la durata della singola interruzione, ai fini della verifica del superamento della soglia di 2 ore, è valutata al netto di eventuali posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.

Tabella 1 – Funzione di limitazione dell'indicatore *ENSR*

Energia non fornita [MWh]	Energia non fornita di riferimento [MWh]
250	250
1.000	500
2.250	750
4.000	1000
> 4.000, fino a 40.000	1000

Per valori intermedi tra quelli indicati, si adotta la seguente interpolazione:
 $ENSR \text{ [MWh]} = 250 \text{ MWh} * (ENS \text{ [MWh]} / 250)^{1/2}$

Tabella 2 – Valori del parametro C_{NDU} per fasce dell'indicatore *NDU*

Livello effettivo dell'indicatore NDU	Parametro C_{NDU} (euro/MW/disal.)
Fino a 0,15 disalimentazioni/utente	1.000
Tra 0,15 e 0,30 disalimentazioni/utente	3.000
Tra 0,30 e 0,45 disalimentazioni/utente	5.000
Più di 0,45 disalimentazioni/utente	8.000